

# CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IX N. 2

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

### REGOLAMENTO INTERNO

approvato dalla Giunta nella seduta del 12 dicembre 1962

#### ART. 1.

La Giunta delle elezioni si riunisce entro 24 ore dalla sua nomina, per invito del Presidente della Camera, sotto la presidenza provvisoria dell'anziano come deputato e, in caso di pari anzianità, del maggiore di età, e procede immediatamente alla propria costituzione, eleggendo un presidente, due vice presidenti e tre segretari.

Nella elezione del presidente, se nessuno riporti la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti stessi. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio l'anziano come deputato e, tra egualmente anziani, il maggiore di età.

Per la elezione dei vice presidenti si procede con voto limitato a un solo nome. Sono proclamati eletti i due membri che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, superiore comunque al quarto dei votanti. In mancanza di tale numero si procede al ballottaggio e, in caso di parità, si applicano le disposizioni valide per la elezione del presidente.

Per la elezione dei segretari, si procede con voto limitato a due nomi, e con le stesse norme di cui al precedente comma.

#### ART. 2.

Ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento della Camera dei Deputati, il numero legale delle riunioni della Giunta è di 12 membri,

#### ART. 3.

All'inizio della legislatura, il Segretario Generale della Camera raccoglie tutti i documenti concernenti ciascuna circoscrizione e procede a un esame sommario di essi. Provvede a predisporre, per ogni circoscrizione, un prospetto contenente:

a) il numero degli iscritti e dei votanti, dei voti di lista ed individuali nonché delle schede nulle, contestate o bianche secondo il verbale dell'Ufficio centrale;

b) l'elenco delle sezioni nelle quali vi siano state proteste ed un riassunto di queste;

c) la indicazione riassuntiva delle proteste presentate all'Ufficio centrale e di quelle pervenute direttamente alla Camera;

d) le eventuali osservazioni sollevate in merito ai voti di lista ed individuali, nel corso del controllo preliminare dei dati elettorali compiuto dagli Uffici della Camera.

I prospetti sono affidati esclusivamente e riservatamente ai membri della Giunta.

#### ART. 4.

La Segreteria della Camera, ai termini dell'articolo 87 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera 30 marzo 1957, n. 361, respinge al mittente qualsiasi atto, documento o stampato relativo alle elezioni che le pervenga oltre la mezzanotte del ventesimo giorno dalla proclamazione.

ART. 5.

Il presidente della Giunta distribuisce a ciascun membro per turno, in ragione di età e seguendo l'ordine numerico delle circoscrizioni, i verbali delle elezioni per riferirne alla Giunta.

I documenti relativi alle circoscrizioni che non possano essere assegnate con il criterio di cui al precedente comma, sono affidati dal presidente a relatori di altra circoscrizione.

I documenti relativi alle proclamazioni in surrogazione intervenute durante il corso della legislatura sono assegnati al relatore della circoscrizione alla quale le sostituzioni si riferiscono.

ART. 6.

Ciascun relatore deve presentare le sue conclusioni entro due mesi. Qualora non le presenti in detto termine, il presidente può provvedere alla sua sostituzione, dandone comunicazione al Presidente della Camera.

Quando per qualsiasi altro caso si rendano necessarie sostituzioni, ad esse provvede il presidente dandone comunicazione alla Giunta con la indicazione dei motivi.

ART. 7.

Il relatore, presi in esame i documenti della circoscrizione e le eventuali proteste, propone la convalida o la contestazione delle elezioni dei singoli deputati appartenenti alla circoscrizione stessa. Ove non creda di proporre né l'una né l'altra, invita la Giunta a deliberare di ammettere il proclamato all'esame delle proteste e dei documenti perché questi possa, in un termine che sarà fissato dalla Giunta, non superiore a 20 giorni, presentare chiarimenti.

Quando la Giunta approva tale proposta, procede alla nomina del Comitato inquirente, di cui ai successivi articoli 16 e 17.

ART. 8.

Spirati i termini di cui all'articolo precedente, il relatore, entro 20 giorni, propone alla Giunta la convalida o la contestazione della elezione.

ART. 9.

La Giunta può sempre disporre la revisione dei risultati elettorali delle singole sezioni ed il controllo delle schede nulle, bianche

e contestate allegate ai verbali delle sezioni stesse.

La Giunta può anche, in casi particolari, disporre la revisione delle schede valide.

ART. 10.

La Giunta, ove sussistano fondati motivi per ritenere che, in occasione di elezioni, siano stati commessi fatti costituenti reato, trasmette gli atti alla autorità giudiziaria, sospendendo la convalida.

Ove peraltro ritenga che detti fatti non influiscano in maniera determinante sulla validità della elezione, può procedere alla convalida nonostante la remissione degli atti alla autorità giudiziaria.

ART. 11.

Su ciascuna elezione la Giunta delibera a maggioranza.

In caso di parità di voti, la decisione si intende per la convalida.

Se la elezione è convalidata, ne è data immediata comunicazione alla Presidenza della Camera.

Quando la Giunta prenda deliberazioni diverse da quelle proposte dal relatore, il presidente lo sostituisce con altro relatore scelto nella maggioranza favorevole alla deliberazione della Giunta stessa.

Le richieste di votazioni nominali e per scrutinio segreto sono ammesse se appoggiate rispettivamente da quattro e cinque membri della Giunta.

I relatori, previo consenso del presidente, possono richiedere, per mezzo della Presidenza della Camera, a qualsiasi autorità i documenti e gli atti che ritengono necessari.

ART. 12.

Se la elezione viene dichiarata contestata, il presidente fissa il giorno per la discussione pubblica, e ne è dato annunzio con apposito avviso comunicato alle parti e affisso nell'atrio del Palazzo. Dal giorno dell'affissione a quello della discussione debbono passare non meno di dieci giorni interi.

ART. 13.

In caso di contestazione, le parti possono presentare nuovi documenti e deduzioni, fino al quinto giorno precedente la discussione pubblica. Trascorso questo termine, non possono essere ammessi altri documenti. Le parti possono prendere visione presso la

## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segreteria degli atti e delle proteste contenuti nei documenti elettorali sino al terzo giorno precedente la discussione pubblica.

La Giunta non tiene conto di documenti prodotti fuori termine, né di memorie nelle quali essi siano illustrati. Su detti documenti non è ammessa discussione.

## ART. 14.

Tutte le elezioni contestate debbono essere discusse davanti alla Giunta in seduta pubblica.

Tuttavia, nei casi di ineleggibilità riconosciuti dalla Giunta con la unanimità dei presenti, si può prescindere dal procedimento di contestazione, ma la proposta dell'annullamento della elezione deve sempre essere presentata alla Camera con relazione stampata.

## ART. 15.

La data stabilita per la discussione pubblica non può essere differita, tranne casi di forza maggiore.

L'udienza per la discussione pubblica si apre con un'esposizione del relatore il quale riassume i fatti e le questioni senza esprimere giudizi. Dopo di lui parla un solo rappresentante di ciascuna delle parti. È consentita una breve replica.

Il presidente ha poteri discrezionali nella direzione della discussione e nella disciplina dell'udienza.

I deputati non possono rappresentare le parti davanti alla Giunta.

Chiusa la discussione, la Giunta si riunisce immediatamente in camera di consiglio per la decisione che deve essere adottata subito o, in casi eccezionali, non oltre 24 ore. La decisione è subito dopo comunicata dal presidente in udienza.

Alla riunione in camera di consiglio partecipano i membri della Giunta che siano stati presenti all'udienza pubblica per tutta la sua durata.

Nella ipotesi in cui la decisione sia in tutto o in parte non definitiva, si riaprono i termini di cui al precedente articolo 13.

La relazione scritta sulla elezione contestata, dopo essere stata approvata dalla Giunta, deve essere presentata alla Camera entro venti giorni dalla decisione definitiva.

## ART. 16.

Quando sia stata deliberata la costituzione di un Comitato inquirente, è dato avviso alle parti interessate del giorno in cui questo inizierà i suoi interrogatori.

È in facoltà delle parti di presentare, fino al decimo giorno precedente il termine sopra indicato, liste di testimoni sulle quali è riservata ogni deliberazione al Comitato.

Il Comitato ha sempre facoltà di interrogare tutti i testimoni che ritenga utili all'istruttoria, anche se non compresi nelle liste presentate dalle parti, trasferendosi, ove occorra, sul luogo delle indagini.

## ART. 17.

I Comitati inquirenti devono riferire nel più breve termine possibile e in ogni caso non oltre tre mesi dalla loro nomina.

Il Comitato inquirente, esaurite le indagini, deve prendere subito le sue conclusioni e darne partecipazione alla Giunta nella sua prima riunione.

Nel caso che ritenga, tuttavia, di dover esaminare nuovi documenti, può chiedere alla Giunta una dilazione non superiore a un mese dalla scadenza del termine di cui al primo comma.

I verbali di inchiesta sono riservati esclusivamente ai componenti del Comitato, salva espressa deliberazione della Giunta da prendersi caso per caso. Di essi non è ammessa comunicazione ad alcuna autorità.

## ART. 18.

Ai fini dell'accertamento di eventuali incompatibilità col mandato parlamentare, entro trenta giorni dalla proclamazione da parte degli Uffici circoscrizionali o nazionale, ovvero dalla proclamazione effettuata direttamente dal Presidente della Camera, i deputati sono tenuti a trasmettere alla Giunta delle elezioni l'elenco delle cariche e uffici da essi ricoperti. Analoga comunicazione essi sono tenuti a trasmettere per le cariche che vengano successivamente a rivestire.

La Giunta può procedere anche d'ufficio.

Quando la Giunta accerta la incompatibilità, ne informa il Presidente della Camera, ai fini della comunicazione all'interessato per la opzione da esercitarsi entro 30 giorni dalla comunicazione stessa.

## ART. 19.

La opzione per il mandato parlamentare è valida se sia accompagnata da una dichiarazione di dimissioni dalla carica riconosciuta incompatibile e vi sia effettiva astensione dalle funzioni inerenti alla carica stessa.

La Giunta, accertata la tempestività della opzione, prende atto della relativa dichiarazione di dimissioni dalla carica, trasmessa al Presidente della Camera.

ART. 20.

L'esame delle elezioni generali deve essere compiuto entro diciotto mesi dal giorno della nomina della Giunta.

ART. 21.

I verbali della Giunta sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

ART. 22.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1963.